



ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (CCNL edili artigiani art. 30 / CCNL edili industria art. 39)

Riportiamo il testo integrale tratto dai CCNL:

*"All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta all'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.*

*Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dal lavoratore da opportune documentazioni.*

*E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie e i riposi annui.*

*L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.*

*L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni."*

In caso di utilizzo di questa casistica dovranno essere rispettati i requisiti contenuti nell'art. dei CCNL e dovrà essere fornita debita documentazione (lettera di richiesta del lavoratore datata e firmata, riportante il periodo, la motivazione, l'accettazione dell'impresa) da inviare alla Cassa Edile in tempi brevi, comunque prima dell'invio della denuncia.